

Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione

1) articolo 7: sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile)

L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»

2) Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art.7-bis

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter)

Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis. (*Fatti di lieve entità*)- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica altresì la stessa pena cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non

superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

«Art. 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*)- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. ».

3) Articolo 8: sostituire l'articolo con il seguente:

Art.8

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile)

L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Ai fini del comma precedente, alle società indicate sono equiparate: a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.».

4) Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;»;

e) la lettera c) è abrogata.

RELAZIONE

Si propone la sostituzione integrale degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, rispettivamente dedicati alla previsione delle sanzioni penali applicabili alle false comunicazioni sociali delle società non quotate e di quelle quotate o comunque diffuse tra il pubblico. Tanto l'ipotesi di cui all'articolo 2621 quanto quella di cui all'articolo 2622 vengono punite a titolo di delitto, con parametrizzazione della pena detentiva proporzionata alla gravità intrinseca della condotta. Le due fattispecie vengono pressoché allineate anche con riferimento alla descrizione della condotta incriminata. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2621 la struttura della fattispecie attiene alla falsa esposizione di fatti materiali rilevanti o alla omissione di fatti materiali rilevanti. In tal modo, tale incriminazione mutua il criterio di selezione dei "fatti materiali", già riportata nell'art. 2638 c.c. per il delitto di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza" e ben si inquadra in una fattispecie criminosa riferita a società non quotate la cui dimensione di esercizio non assume il medesimo rilievo e non diffuse tra il pubblico. Mentre, nell'ipotesi di cui all'art. 2622 la formulazione distingue l'esposizione di "fatti materiali" non rispondenti al vero rispetto alla omissione di "fatti materiali rilevanti", poiché le società quotate nel mercato azionario richiedono una disciplina più rigorosa di formazione di bilancio per la dimensione pubblica che le stesse rivestono.

Si prevede, inoltre, l'inserimento nel codice civile dell'articolo 2621-*bis* che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, sempreché non costituiscano più grave reato, i fatti di lieve entità, valutati tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Si prevede, al secondo comma, che la medesima pena si applica nei casi in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: in tale ipotesi, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Si introduce poi l'articolo 2621-*ter*, sempre nel codice civile, per stabilire che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, il giudice debba valutare in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*.

Ciò significa che l'istituto della particolare tenuità, come causa di non punibilità, opera per qualunque fatto di falsificazione di bilanci e comunicazioni sociali punito edittalmente con pena non superiore a cinque anni di reclusione, e che,

15 marzo 2015

nella valutazione in concreto della sussistenza delle condizioni di applicazione, occorre tener conto, oltre che dei criteri delineati in generale dal codice penale, anche dell'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Infine, si prevedono le disposizioni di adeguamento delle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.